

Patent box semplificato

DI FRANCESCO SPURIO E ROSA BIANCOLLI

Patent box semplificato. Questa una delle richieste più forti da parte di Assonime per il nuovo patent box, nelle risposte inviate all'Agenzia delle entrate, nell'ambito della consultazione pubblica sulla bozza di circolare che si è chiusa la scorsa settimana.

L'associazione propone che, in analogia quantogà fatto in passato relativamente alla disciplina del credito di imposta ricerca & sviluppo, vengano confermate alcune semplificazioni riguardanti gli oneri documentali. Tra queste, quella riguardante la documentazione inerente il costo del personale impiegato in attività rilevanti e, specificamente, ai fogli presenza nominativi, previsti al punto 7.4, romanino i), punto a) del Provvedimento del 15 febbraio 2022. La tematica era già stata affrontata dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del credito di imposta ricerca & sviluppo con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, in cui era espressamente ammesso di sostituire i fogli di presenza nominativi con un documento riepilogativo (ad esempio, con cadenza mensile), che riportasse le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, che fosse firmato dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, e che fosse controfirmato dal soggetto che certifica la documentazione contabile.

Inoltre, nelle risposte di Assonime viene affrontato il tema della rilevazione dei costi riferibili alle attività rilevanti, svolte in anni precedenti al 2021, quando detti oneri risultino di difficile attribuzione ai singoli progetti di ricerca, svolti sui beni immateriali agevolabili. Le difficoltà nella loro segregazione si riscontrano soprattutto nel caso in cui ci sia creazione di know-how, non agevolabile con la nuova normativa, o nel caso di intangibili creati (e tutelati giuridicamente) solo in annualità successive. In questi casi, l'associazione chiede di poter utilizzare dei criteri di riparto forfettari, che però ven-

gono esclusi esplicitamente dall'attuale versione della bozza di circolare.

Assonime, come fatto da diversi altri commentatori, rileva poi la non condivisibile esclusione delle attività ricerca & sviluppo infra-gruppo, definendola come poco razionale, anche alla luce della nuova configurazione dell'istituto, proposto come incentivo che agisce sui costi delle attività R&D e non più sul reddito derivante dagli intangibili. Lo stesso report Ocse sull'Action 5 prevede che le spese infragruppo nazionali possono rilevare come spese qualificate ai fini del patent box. Si propone, quindi, di adottare anche in questo caso le soluzioni già adottate in relazione al credito di imposta ricerca & sviluppo, dove la ricerca contrattuale infragruppo era stata riqualificata quale ricerca interna. Nel caso in cui tale impostazione venisse accolta, nell'ambito del patent box la ricerca commissionata tra società dello stesso gruppo dovrebbe essere inquadrata come ricerca intra-muros e qualificarsi per il committente in modo assimilabile alla ricerca interna. Allo stesso tempo, l'impresa committente non dovrebbe assumere come costo agevolabile il corrispettivo contrattuale, comprensivo dell'eventuale mark-up addebitato dalla società commissionaria, bensì la somma delle spese sostenute dalla commissionaria, nei limiti in cui le stesse siano riconducibili alle categorie di costi eleggibili ai fini dell'agevolazione. Un approccio di questo tipo sarebbe coerente con quanto espresso dall'Agenzia nell'interpello 137 del 21 marzo 2022, in tema di Nexus Ratio, dove era stato affermato il principio di non discriminare le società caratterizzate da rapporti partecipativi totalitari e aderenti al consolidato nazionale, relativamente ai costi sostenuti infragruppo per la licenza in concessione degli intangibili.



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata